

# CONFISCA ALLARGATA E STUPEFACENTI

## CONFISCA ALLARGATA, NATURA GIURIDICA E PRESUPPOSTI

La confisca allargata ex art. 240 bis c.p. rappresenta una forma di confisca di ardua collocazione dogmatica, in quanto si colloca a metà strada tra istanze punitivo-sanzionatorie e riparatorio-preventive. Si tratta di un **provvedimento post delictum**.

I **presupposti per la sua applicazione** sono: a) una sentenza di condanna o di patteggiamento per uno dei reati tassativamente elencati dall'art. 240 bis c.p. o in altre disposizioni che ad esso rimandano (art. 73 T.U. stupefacenti); b) la verifica della sproporzione dei beni nella titolarità o disponibilità del reo; c) la mancata giustificazione della provenienza lecita dei beni; d) la c.d. ragionevolezza temporale, secondo la quale possono essere oggetto di confisca solo i beni entrati nella disponibilità del condannato prima della sentenza di condanna per il reato spia, salvo i beni acquisiti dopo ma con risorse finanziarie possedute prima (artt. 24 Cost.; 6 CEDU; 41 e 42 Cost.; art. 1 Prot. Add. Cedu).

In ordine al presupposto temporale, la Cassazione, nel 2023, ha chiarito la necessità di un **“collegamento di natura cronologica tra l'ingresso nel patrimonio del soggetto di ricchezza, sproporzionata ed ingiustificata nella sua origine, e l'attività criminosa presupposta”**, per evitare il rischio di “applicazioni illimitate della misura ablativa, con effetti fortemente pregiudicanti i diritti di proprietà e di iniziativa economica del destinatario, oltre a rendergli molto difficoltosa, se non impossibile, la dimostrazione della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali distanziati dal reato, specie se ad esso di molti anni antecedenti”.

In ordine alla natura giuridica, la giurisprudenza tendenzialmente univoca ne riconosce la **natura prevalentemente ripristinatoria**, con funzione compensativa-preventiva, configurando, in definitiva una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva.

## LE FONTI EUROUNITARIE

In ambito comunitario tale tipo di confisca, definita come “estesa”, è stata prevista espressamente in due direttive, una risalente al 2014 e una seconda, più recente, del 2024.

La **Direttiva n. 1260/2024, all'art. 14**, conferma quanto precedentemente stabilito nell'art. 5 della direttiva 2014/42/UE, prevedendo: *“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato, qualora il reato commesso possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, e laddove un organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni derivino da condotte criminali. 2. Nel determinare se i beni in questione derivino da condotte criminali si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata”*.

Tale articolo, tramite un rinvio all'elenco contenuto nell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva stessa, conferma l'applicabilità della confisca **anche ai reati in materia di stupefacenti disciplinati dalla decisione quadro 2004/757/GAI**, sempre che tali reati siano punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.

## LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Il giudice remittente chiede dichiararsi l'illegittimità costituzionale, per violazione degli art. 3 e 42 Cost., dell'art. 85 *bis* T.U. Stupefacenti, per come modificato dal d.l. 123/2023, nella parte in cui prevede l'applicazione della confisca allargata di cui all'art. 240 *bis* c.p. anche ai casi di condanna o applicazione della pena su richiesta per il **reato ex art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti**, sulla scorta delle seguenti censure: a) in quanto non subordina l'applicabilità della confisca ai casi di "non occasionalità" dell'art. 73 co. 5 T.U. stup.; b) nella parte in cui prevede l'obbligatorietà e non la facoltatività della confisca allargata; c) nella parte in cui si ammette l'applicazione della confisca allargata ai fatti *ex art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti* commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. 123/2023.

La Corte ritiene le questioni infondate in quanto non considera manifestatamente irragionevole, né sproporzionatamente limitativa del diritto di proprietà, la decisione del legislatore di estendere la confisca allargata in presenza del reato *ex art. 73, co. 5 T.U. stup.*, qualora tali beni risultino di valore sproporzionato ai suoi redditi ed egli non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza.

Tale modalità di confisca si fonda su una **presunzione di provenienza criminosa** dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati.

Tale presunzione non incontra un limite nell'ipotesi del "piccolo spaccio" (art. 73, co. 5 T.U. Stup.), in quanto anche tale ipotesi di reato, secondo la Corte, è caratterizzata da una **potenzialità lucrogenetica** tale da rendere ragionevole presumere che l'autore del reato tragga abitualmente i propri redditi da tali attività.

Ciò premesso, ha però sottolineato la necessità – imposta dalla Costituzione e dallo stesso diritto dell'Unione europea – di **un'interpretazione restrittiva** della confisca allargata, secondo precisi criteri: a) l'accertamento di uno "squilibrio incongruo e significativo"; b) dovrà essere assicurata una effettiva possibilità di contestare la presunzione di origine criminosa dei beni; c) i beni dovranno essere stati acquistati in un momento non eccessivamente lontano da quello in cui il reato è stato commesso; d) dovrà escludersi l'applicazione della misura qualora il fatto di reato risulti isolato o occasionale.

Infine, in ordine all'applicazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma, la Corte precisa che, pacificamente condivisa la natura ripristinatoria della confisca allargata, non vi sono ostacoli di ordine costituzionale **all'applicazione retroattiva** della stessa.